



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.

PROPOSTA N.

2822

DEL

DEL

21/02/2019

STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI Area:		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: D.lgs. n. 152/2006. Art. 239, comma 3. Indirizzi per la redazione del Piano Regionale di gestione dell'inquinamento diffuso. (RICCITELLI FRANCESCO) L' ESTENSORE (TOSINI FLAMINIA GR 29 00) IL RESP. PROCEDIMENTO (F. TOSINI) IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO (Valeriani Massimiliano) L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____ _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____ IL DIRIGENTE COMPETENTE Data di ricezione: 25/02/2019 prot. 100			

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006. Art. 239, comma 3. Indirizzi per la redazione del Piano regionale di gestione dell'inquinamento diffuso.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18/02/2002, n. 6, *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"* e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 recante *"Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione"*;

VISTI il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 ed il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modifiche dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 in materia di bilancio e contabilità;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26, recante *"Regolamento regionale di contabilità"*;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13: *"Legge di stabilità regionale 2019"*;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019 - 2021"*;

VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

VISTA la Direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991, che modifica la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;

VISTA la Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che, in vista di questa finalità *"istituisce un quadro per la responsabilità ambientale"* basato sul principio *"chi inquina paga"*;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, *"Norme in materia ambientale"*, in particolare la Parte Quarta, la quale detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei Siti inquinati;

VISTA la L.R. 6 agosto 1999, n.14 e ss.mm.ii. *"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento organizzativo"*;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii. *"Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"*;

VISTA la D.G.R. 451/2008 *"Bonifica dei Siti contaminati. Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati da D.lgs.152/2006, Parte IV, Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii."*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO l'art. 239, comma 3, decreto legislativo n. 152/2006, che demanda alle Regioni la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto stesso in materia di bonifica;

VISTO l'art. 240, comma 1, lett. r), D.lgs. n. 152/2006, che definisce inquinamento diffuso: *“la contaminazione e/o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.”*;

VISTO l'allegato I al Titolo V della parte IV del D.lgs 152/2006, che prevede la possibilità di fissare al punto di conformità per le acque sotterranee valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui al decreto stesso nel caso di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, valori che devono essere accertati o validati dalla Autorità pubblica competente e che devono essere comunque compatibili con l'assenza di rischio igienico – sanitario per eventuali altri recettori a valle;

RICHIAMATE le competenze previste dall'art. 244, D.lgs n. 152/2006 che prevedono in capo alle province, una volta ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, lo svolgimento delle opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, la diffida con ordinanza motivata al responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del titolo V, parte IV, dello stesso decreto;

VISTO, altresì, l'art. 197, D.lgs. n. 152/2006;

VISTA la Parte III del D. Lgs. 152/06 che prende in esame la problematica dei corpi idrici *“particolarmente compromessi”* prevedendo all'art. 77, comma 7, che le Regioni possano stabilire obiettivi meno rigorosi nei casi in cui l'acquifero abbia subito gravi ripercussioni in conseguenza dell'attività umana che rendano impossibile o economicamente insostenibile ottenere un significativo miglioramento dello stato di qualità o una proroga dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi;

VISTO il documento ISPRA n.146/2017 riguardante *“Criteri per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso”*;

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2008 n.4, art. 2, comma 43 (collegato del D. Lgs. 152/2006 Parte IV Titolo 5), che prevede valori superiori alle CSC per la bonifica delle acque sotterranee in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente;

CONSIDERATO che, nel 2016, nei comuni di Pomezia, Ardea e Roma Capitale è stata riscontrata l'esistenza di un'ampia area di contaminazione delle acque sotterranee da sostanze clorate di origine non naturale: tetracloroetilene (PCE) e tricloroetilene (TCE) che ha interessato alcuni pozzi di approvvigionamento idrico potabile;

CONSIDERATO che tra le zone interessate è presente l'area del “Campo pozzi Laurentina”, fonte di approvvigionamento delle reti idriche pubbliche dei comuni di Pomezia ed Ardea, l'acqua dei suddetti pozzi è stata tempestivamente miscelata e distribuita alla popolazione assolutamente conforme ai requisiti normativi della potabilità;

TENUTO CONTO che è stato istituito un tavolo tecnico permanente coordinato dalla Regione Lazio e composto da Arpa Lazio, ASL RM2, ASL RM6, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comuni di Roma Capitale, Pomezia e Ardea, ACEA ATO2 S.p.A, Idrica S.p.A., Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A., Istituto Superiore di Sanità, CNR-IIA, per elaborare un programma di lavoro multidisciplinare per fronteggiare l'emergenza idrica nei comuni interessati, per individuare le modalità di intervento più adeguate, definire un piano di emergenza e di informazione alla popolazione a tutela della salute degli abitanti coinvolti;

CONSIDERATO che il Piano di lavoro del Tavolo Tecnico è stato articolato in due fasi, in cui la I fase finalizzata a valutare, sulla base di dati storici, integrati con nuovi controlli, lo scenario di riferimento per il campo pozzi e trarne le relative conclusioni per la messa in sicurezza; la II fase finalizzata alla definizione di misure di lungo periodo per la prevenzione e il controllo sul campo pozzi;

TENUTO CONTO che dagli studi multidisciplinari del tavolo tecnico è risultato che il fenomeno di contaminazione è stimato avere origine circa 15 anni $\pm$ 5 anni orsono ed è presumibile sia causato da smaltimenti illeciti di sostanze clorurate direttamente nel sottosuolo, con una o più sorgenti di contaminazione, al momento ancora sconosciute e plausibilmente all'interno dell'areale di interesse;

CONSIDERATO che sono in fase di accertamento altri casi potenzialmente riconducibili a contaminazione da inquinamento diffuso anche nella zona di Lunghezza come segnalato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con nota prot. n. QL/6194 del 1 febbraio 2017;

CONSIDERATO l'incrementarsi di fenomeni di inquinamento diffuso e la difficoltà nella individuazione dei soggetti responsabili, nonché nella individuazione di idonei interventi;

CONSIDERATO che il tema dell'inquinamento diffuso è di particolare interesse sotto il profilo tecnico e giuridico;

CONSIDERATO che è indispensabile una gestione unitaria e coordinata nell'individuazione di approcci, linee guida, azioni ed interventi da formalizzarsi all'interno di una pianificazione necessaria al superamento delle criticità da inquinamento diffuso ed all'adempimento di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 239 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATA la necessità di fornire a livello regionale una definizione operativa di inquinamento diffuso anche attraverso l'individuazione di idonee misure di urgenza e di prevenzione di carattere sanitario e la definizione di metodologie di indagine e di valutazione del rischio;

CONSIDERATA la necessità di attivare particolari tecniche di indagine per l'individuazione del fenomeno dell'inquinamento diffuso (es. isotopia, indagine idrogeochimica - fingerprint) oltre all'analisi della tipologia dei contaminanti riscontrati, della concentrazione degli inquinanti, delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell'area di interesse, estensione e localizzazione della contaminazione;

ATTESO che le succitate esigenze impongono la predisposizione di un piano regionale per poter individuare le corrette linee guida e azioni per la gestione dell'inquinamento diffuso;

RITENUTO, quindi, fondamentale avviare le attività di elaborazione di un piano di indirizzo regionale per la gestione dell'inquinamento diffuso, al fine di adempiere a quanto previsto dal citato art 239, comma 3;

PRESO ATTO che l'art. 239, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non fornisce elementi utili alla definizione di metodologie e contenuti dei succitati piani regionali né tantomeno risultano presenti consolidate esperienze pregresse in tema;

CONSIDERATO che detto piano costituirà uno strumento utile ed essenziale per la successiva gestione delle singole fattispecie di inquinamento diffuso sul territorio regionale anche attraverso la definizione di

accordi di programma con le amministrazioni territorialmente competenti e gli enti tecnici di ricerca e controllo;

PRESO ATTO di quanto contenuto nel documento ISPRA n.146/2017 riguardante “*Criteri per l’elaborazione di piani di gestione dell’inquinamento diffuso*”;

ATTESO che le succitate carenze di dati impongono la predisposizione di un piano regionale per fasi che individui dei criteri base da adottare nella gestione dell’inquinamento diffuso e in particolare preveda a titolo esemplificativo:

- una definizione operativa di inquinamento diffuso dettando i criteri distintivi per l’esatta individuazione di detta ipotesi di contaminazione;
- una attività conoscitiva finalizzata al censimento regionale dei siti interessati;
- criteri per individuare le priorità di indagine;
- criteri per la gestione dell’inquinamento diffuso (perimetrazione, caratterizzazione istituzione tavolo tecnico regionale di coordinamento, interventi di mitigazione del rischio, interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, attività di monitoraggio in itinere e post intervento);
- criteri per la valutazione dei rischi potenziali sanitario e ambientale;
- in particolare, per la valutazione del rischio sanitario: l’individuazione della tipologia di utilizzo del suolo, lo scenario di esposizione della popolazione (suolo urbano a uso verde/ residenziale, suolo agricolo, arenili), la definizione di inquinanti indice sulla base dell’entità del superamento delle CSC (o dei valori di fondo naturale);
- la definizione di obiettivi;
- una attività di raccolta dati, analisi di campo e di laboratorio;
- una attività di elaborazione dei dati raccolti attraverso un software al fine di creare una rete dati su tutto il territorio regionale;
- programmi di indagine epidemiologica e la predisposizione di specifici presidi territoriali sanitari a supporto della popolazione;
- una attività di comunicazione ed informazione rivolta alla collettività e al mondo scientifico e di ricerca nonché agli enti pubblici interessati;
- l’avvio di campagne di sensibilizzazione nei settori produttivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni e dei consorzi di categoria;
- laddove l’inquinamento dipenda da fonti di nutrienti provenienti da pratiche di fertilizzazione dei campi agricoli l’allestimento di siti sperimentali ove testare e mettere a punto tecniche innovative e consentirne il trasferimento in ambito agricolo e forestale con un programma specifico di monitoraggio per verificare l’efficacia delle tecniche adottate;
- la promozione di startup di ricerca per la messa in atto di tecnologie innovative volte a prevenire e controllare fenomeni di inquinamento diffuso oltreché a bonificare le aree già interessate da detta tipologia di inquinamento;
- programmi di formazione per i vari operatori economici coinvolti per fornire elementi utili a prevenire l’inquinamento diffuso e ad affrontare l’emergenza con i dovuti presidi;

RITENUTO per quanto sopra, al fine di garantire in tempi certi l’attuazione delle succitate attività, opportuno avviare le procedure relative alla elaborazione del succitato piano, da parte della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti provvederà alla redazione del suddetto piano di indirizzo per la gestione dell’inquinamento diffuso ai sensi dell’art. 239, comma 3, D.lgs. n. 152/2006 nonché, con successivi atti, a tutti gli adempimenti, inclusi quelli relativi all’approvazione dello stesso;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di avviare le attività di elaborazione di un piano regionale di gestione dell'inquinamento diffuso, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art.239, comma 3, D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e sulla base delle linee guida di indirizzo contenute nel documento ISPRA n.146/2017 "*Criteri per l'elaborazione di piani di gestione dell'inquinamento diffuso*", che preveda, a titolo esemplificativo:
 - una definizione operativa di inquinamento diffuso dettando i criteri distintivi per l'esatta individuazione di detta ipotesi di contaminazione;
 - una attività conoscitiva finalizzata al censimento regionale dei siti interessati;
 - criteri per individuare le priorità di indagine;
 - criteri per la gestione dell'inquinamento diffuso (perimetrazione, caratterizzazione istituzione tavolo tecnico regionale di coordinamento, interventi di mitigazione del rischio, interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, attività di monitoraggio in itinere e post intervento);
 - criteri per la valutazione dei rischi potenziali sanitario e ambientale;
 - in particolare, per la valutazione del rischio sanitario: l'individuazione della tipologia di utilizzo del suolo, lo scenario di esposizione della popolazione (suolo urbano a uso verde/ residenziale, suolo agricolo, arenili), la definizione di inquinanti indice sulla base dell'entità del superamento delle CSC (o dei valori di fondo naturale);
 - la definizione di obiettivi;
 - una attività di raccolta dati, analisi di campo e di laboratorio;
 - una attività di elaborazione dei dati raccolti attraverso un software al fine di creare una rete dati su tutto il territorio regionale;
 - programmi di indagine epidemiologica e la predisposizione di specifici presidi territoriali sanitari a supporto della popolazione;
 - una attività di comunicazione ed informazione rivolta alla collettività e al mondo scientifico e di ricerca nonché agli enti pubblici interessati;
 - l'avvio di campagne di sensibilizzazione nei settori produttivi attraverso il coinvolgimento delle associazioni e dei consorzi di categoria;
 - laddove l'inquinamento dipenda da fonti di nutrienti provenienti da pratiche di fertilizzazione dei campi agricoli l'allestimento di siti sperimentali ove testare e mettere a punto tecniche innovative e consentirne il trasferimento in ambito agricolo e forestale con un programma specifico di monitoraggio per verificare l'efficacia delle tecniche adottate;
 - la promozione di startup di ricerca per la messa in atto di tecnologie innovative volte a prevenire e controllare fenomeni di inquinamento diffuso oltretutto a bonificare le aree già interessate da detta tipologia di inquinamento;
 - programmi di formazione per i vari operatori economici coinvolti per fornire elementi utili a prevenire l'inquinamento diffuso e ad affrontare l'emergenza con i dovuti presidi;
- il Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti provvederà alla redazione del suddetto Piano regionale di gestione dell'inquinamento diffuso, di cui all'art 239, comma 3, del D.lgs n. 152/2006, nonché, con successivi atti, a tutti gli adempimenti, inclusi quelli relativi all'approvazione dello stesso;

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto indirizzo propedeutico alla redazione di un Piano regionale di gestione dell'inquinamento diffuso, di cui all'art 239, comma 3, del D.lgs n. 152/2006.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.